



PARTITO DEMOCRATICO DEL MOLISE

Il Coordinamento Regionale del Partito Democratico del Molise, costituitosi a seguito della delibera dell'Assemblea Regionale ed investito dei poteri e delle competenze della Direzione Regionale, in data 3 dicembre 2018;

Visto il regolamento quadro approvato dalla Direzione Nazionale;

Viste le intervenute dimissioni del Segretario Nazionale Martina;

Vista la delibera del Coordinamento Regionale riunitosi in data 30 ottobre 2018;

Vista la convocazione dell'Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale previste in data 17 novembre 2018 per avviare l'iter congressuale nazionale;

Visto il Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale approvato dalla Direzione nazionale in data 28 novembre 2018;

Vista la delibera della Direzione Nazionale, nella stessa data del 28 novembre 2018, che ha previsto di abbinare il congresso regionale del Molise con quello nazionale;

Approva

il seguente Regolamento per la elezione del Segretario regionale, dell'Assemblea Regionale del PD del Molise, dei Segretari di Federazione e delle Assemblee Territoriali che modifica il Regolamento già approvato dallo stesso Coordinamento Regionale in data 1 ottobre 2018 e modificato in data 5 novembre 2018;

Articolo 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

1. La data di svolgimento dell'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale è fissata per il giorno 3 marzo 2019. Si vota dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
2. Sono ammessi alla competizione elettorale, aperta a tutti gli elettori, i tre candidati che nella consultazione preventiva fra gli iscritti abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei

voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo dei coordinamenti territoriali.

Non si procederà alla consultazione preventiva se il numero delle candidature presentate entro le ore 14.00 del 29 dicembre risulterà inferiore a 4 (quattro).

In caso di presentazione di un'unica candidatura, il Candidato è proclamato Segretario regionale dalla Commissione regionale.

Articolo 2 **(Commissione regionale)**

1. L'assemblea Regionale elegge, con la maggioranza assoluta dei votanti una Commissione regionale formata da n. 9 componenti, designati da ogni Federazione in numero di 3 (con rappresentanza di genere). La Commissione sarà integrata successivamente da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario regionale presentate al 24 novembre 2018. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione Regionale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione regionale, nella prima seduta, elegge il Coordinatore.

2. La Commissione regionale, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso. In caso di necessità di una votazione, a parità di voti, risulterà prevalente la posizione sostenuta dal Coordinatore.

3. La Commissione regionale raccoglie i risultati complessivi conseguiti dai candidati segretario regionale nella prima fase di selezione tra gli iscritti all'interno delle riunioni di circolo e verifica il numero dei consensi ottenuti dai candidati proclamando, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, i candidati a Segretario regionale da sottoporre al voto degli elettori.

4. La Commissione regionale nomina, nella prima riunione, per ogni coordinamento territoriale un delegato della stessa Commissione regionale che affiancherà il Segretario del coordinamento territoriale o il facente funzioni per

a) curare l'istituzione dei seggi elettorali per le elezioni del 3 marzo 2019, predisponendo i kit per le operazioni elettorali e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli scrutatori;

b) nella calendarizzazione delle riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale;

c) nominare un garante per ogni riunione di circolo;

d) nella raccolta e trasmissione alla Commissione regionale dei verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;

e) nella raccolta e trasmissione dei verbali di seggio per le elezioni del 3 marzo 2019.

5. I componenti della commissione regionale fanno parte automaticamente e di diritto dell'Assemblea Regionale, in analogia con quanto previsto dal regolamento quadro per l'elezione dei segretari e delle assemblee regionali approvato dalla direzione nazionale il 16 gennaio 2014.

Articolo 3

(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)

1. Le candidature a Segretario regionale e le relative linee politico-programmatiche possono essere depositate presso la Commissione Regionale (sede del Partito a Campobasso) dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del giorno 29 dicembre 2018. Il termine delle ore 14.00 del 29 dicembre è perentorio.
2. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il **10%** dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti, compresi nell'anagrafe certificata e trasmessa alla Commissione regionale ai sensi del presente regolamento, compreso tra **100 e 150 distribuiti** in almeno 2 dei 3 coordinamenti territoriali del PD in Molise. È possibile sottoscrivere una sola candidatura a Segretario regionale.
3. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti.
4. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione regionale.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)

1. Le riunioni di Circolo si svolgono dal 12 al 23 gennaio 2019.
- 1-bis. Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento quadro nazionale i circoli, ed i coordinamenti territoriali che devono provvedere al rinnovo dei propri organismi procedono al voto in occasione delle riunioni di circolo del presente articolo. In casi eccezionali, considerando inoltre la necessità di permettere a tutti i circoli lo svolgimento delle riunioni, su richiestamotivata inviata dal segretario di circolo, la Commissione Regionale autorizza in deroga al comma 1 lo svolgimento delle riunioni di circolo entro il 25 gennaio 2019, con l'obbligo di trasmettere alla commissione regionale il verbale entro le ore 15:00 del 26 gennaio 2019.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di circolo tutti coloro regolarmente iscritti al PD per l'anno 2017 che rinnovino la tessera entro la data prevista per lo svolgimento della riunione del Circolo di appartenenza ed i nuovi iscritti al 28 novembre 2018 oppure al 21 dicembre on line.
3. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita emessa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza il garante nominato, d'accordo con il delegato della Commissione Regionale, dal Segretario del coordinamento territoriale che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
4. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

5. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
6. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
7. La convocazione dell'Assemblea di circolo deve essere spedita (anche a mezzo email o sms) a tutti gli iscritti al circolo almeno 3 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di tre ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo ed un'ora di preferenza dopo le ore 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Le date di svolgimento delle riunioni di circolo devono essere comunicate alla Commissione regionale.
8. È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.
9. Il delegato territoriale della commissione regionale comunica alla commissione stessa, acquisiti tutti i verbali delle riunioni di Circolo e comunque entro il 25 gennaio 2019, i risultati ottenuti a livello territoriale dai singoli candidati segretario regionale.
10. La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati da sottoporre al voto degli elettori.

Articolo 5

(Elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale)

1. La presentazione delle liste collegate al Segretario Regionale avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale per il Congresso dalle ore 9 alle ore 14 del giorno **11 febbraio 2019**.
2. L'assemblea Regionale è composta da **n. 60** membri eletti contestualmente all'elezione del segretario regionale sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. Possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria.
3. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 100 e non più di 150 iscritti su base regionale, distribuiti in almeno 2 dei 3 coordinamenti territoriali del PD in Molise. È possibile sottoscrivere una sola lista. Le liste devono prevedere l'alternanza di genere e dovranno essere composte da un numero massimo di sessanta candidati.
4. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale.

5. La Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda.

6. I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le liste secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi / numero dei seggi), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. Gli ulteriori seggi non attribuiti sulla base di quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti.

7. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria del coordinamento territoriale ed al delegato territoriale della commissione regionale il quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale.

8. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

9. La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste indicata nel presente articolo.

Articolo 6 **(Diritto e modalità di voto)**

1. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data del 28 novembre 2018 oppure del 21 dicembre on line.

2. L'elettorato attivo è riservato a tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

2-bis. Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre il 25 febbraio 2019

a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso;

b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.

3. La Commissione regionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico.

4. Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo minimo di due euro destinato al territorio.
5. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola col tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all'Albo delle elettrici e degli elettori.
6. L'elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 7

(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale)

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente.
3. Il coordinatore della Commissione regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni ricevute e dei calcoli effettuati dalla Commissione regionale, ha riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
5. I candidati alla carica di Segretario regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l'elezione e/o la sfiducia del Segretario.
6. Nel caso di un'unica candidatura, all'apertura dei lavori la Commissione regionale proclama eletti i candidati delle liste presentate per l'Assemblea e successivamente l'assemblea regionale eletta ratifica l'elezione a segretario dell'unico candidato.

Articolo 8

(Contenimento dei costi e mezzi di propaganda)

1. Al fine di contenere i relativi costi non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati o della lista che li sostiene, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, telematici, giornali, riviste o altri organi di stampa e comunicazione.
2. È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione locale, annunci a dibattiti, tavole rotonde, conferenze, o altri interventi di singoli candidati.

3. È ammessa l'affissione in luoghi pubblici di manifesti che non superino i cm 70x100 diretti a promuovere la candidatura o le iniziative purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 **(Limiti di spesa e rendiconti)**

1. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo di 3000 € per i candidati alla carica di segretario regionale;
2. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative: alla produzione e all'affitto o all'acquisto di materiali e mezzi di propaganda; alla distribuzione e diffusione di materiali e di mezzi di propaganda; all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche a carattere sociale culturale e sportivo; al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.
3. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, di viaggio e di soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
4. Le spese per la propaganda elettorale, anche quelle relative al contributo di sostenitori esterni (ovvero -sia di soggetti che a vario titolo sostengono direttamente o indirettamente il candidato) sono computate, ai fini del limite di spesa, tra le spese del candidato. Tali spese debbono essere quantificate nel rendiconto di cui al comma successivo e la relativa documentazione deve essere conservata a cura dell'interessato o di un suo delegato per almeno tre mesi successivi al 16 dicembre 2018 ai fini dell'effettuazione dei relativi controlli.
5. Entro il 3 maggio 2019 i candidati a Segretario regionale, trasmettono alla Commissione regionale personalmente o tramite il proprio mandatario, il rendiconto relativo ai contributi e ai servizi ricevuti, alle spese sostenute ed agli impegni assunti nel periodo intercorrente dalla presentazione e accettazione della loro candidatura sino al 3 marzo 2019.
6. I suddetti rendiconti debbono evidenziare anche i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che hanno erogato contributi di importo superiore a 1.000 € a favore del candidato.
7. È fatto obbligo pubblicare sul sito del PD Molise e sul sito personale di ciascun candidato i rendiconti di raccolta fondi e di spese. Non è ammesso raccogliere più fondi rispetto alla spesa di previsione. Nel caso si verificano eventuali eccedenze esse debbono essere devolute a un fondo regionale destinato alle iniziative politiche del PD.

Le garanzie congressuali **Articolo 10** **(Anagrafe degli iscritti)**

1. La Commissione regionale, tramite il suo rappresentante di cui all'articolo 2 comma 4 del presenteregolamento, ha l'obbligo di fornire ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data del 28 novembre oppure alla data del 21 dicembre on line.

2. Spetta alle Commissioni Territoriali di Garanzia certificare e trasmettere, entro il 29 dicembre 2019, alla Commissione Regionale l'anagrafe certificata degli iscritti. L'anagrafe sarà composta dagli iscritti 2017 ancora non rilevati al momento della certificazione, dagli iscritti 2017 che abbiano rinnovato l'adesione e dai nuovi iscritti 2018 alla data del 28 novembre 2019 oppure alla data del 21 dicembre on line.

Articolo 11 (Le garanzie)

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dai regolamenti nazionali e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.

3. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell'art. 41 dello Statuto, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.

4. L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata.

Articolo 12 (Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo, della Convenzione regionale e delle elezioni di segretario ed assemblea regionali vanno rivolte alla Commissione del congresso regionale, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia, che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.

3. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionali e provinciali, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

Articolo 13 (Impegni dei candidati)

1. I candidati alla segreteria e all'Assemblea regionali si impegnano:
 - a) a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni di segretario ed assemblee regionali, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso;
 - b) a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La commissione regionale intervengono con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente regolamento e del regolamento regionale.

Articolo 14 (Congressi Provinciali e di Circolo)

1. I Congressi per l'elezione dei Segretari di Circolo, per l'elezione dei componenti l'Assemblea provinciale e del Segretario provinciale, si svolgono secondo le regole previste dall'Articolo 46 dello Statuto del PD.
2. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, gli Assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli Assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.
3. Le candidature a Segretario di Federazione, le liste collegate a ciascun Candidato e le relative linee politico-programmatiche possono essere depositate presso le sedi delle Federazioni dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del giorno 9 gennaio 2019. Il termine delle ore 14.00 del 9 gennaio è perentorio.
Le riunioni per i Congressi provinciali, e di Circolo si svolgono nelle date previste dal calendario di cui all' art. 4 del presente Regolamento.
4. La Commissione regionale nomina, per ogni Federazione, la Commissione Territoriale per il Congresso che sarà formata, nel rispetto della parità di genere, al massimo da 11 componenti.
 1. Le Commissioni territoriali, acquisiti tutti i verbali, comunicano i risultati del voto, proclamano gli eletti e convocano la prima riunione delle Assemblee Territoriali entro 10 giorni.

2. L'Assemblea Territoriale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione territoriale, elegge il proprio Presidente.

3. Il coordinatore della Commissione Territoriale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni ricevute e dei calcoli effettuati dalla Commissione Territoriale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea Territoriale.

Articolo 15

(congresso circoli, coordinamenti territoriali non in carica o che hanno terminato il mandato)

1. Partecipano alla fase congressuale disciplinata dall'articolo 14 del Regolamento quadronazionale i circoli ed i coordinamenti territoriali

a) i cui Segretari e le cui Assemblee hanno terminato il loro mandato;

b) i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica e dove l'assemblea abbia deliberato di procedere al rinnovo

c) i cui organismi risultano commissariati.